



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Treviso

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- art. 415 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott. Massimo De Bortoli, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Treviso,

Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

1) **TRINCA Flavio**, nato il 18.07.1939 a Montebelluna (TV) ed elettivamente domiciliato in Padova, Pass. Conciapelli, 6, presso lo studio dell'avv. Fabio Pinelli;

difeso di fiducia dall'avv. Fabio Pinelli del Foro di Padova con studio in Padova, Pass. Conciapelli, n. 6;

2) **CONSOLI Vincenzo**, nato il 21.11.1949 a Miglionico (MT) residente in Vicenza, Contrà Mare Pallamaio, domicilio ivi dichiarato

difeso di fiducia dall'avv. Ermenegildo Costabile, del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, 12

3) **FAGIANI Mosè**, nato il 20.08.1950 a Sorisole (BG) ed elettivamente domiciliato in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi, 6, presso lo studio dell'avv. Massimo Asdrubali;

difeso di fiducia dall'avv. Massimo Asdrubali, del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi, 6 e dall'avv. Gino Bazzani, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Monte Acero, 2/A;

4) **BERTOLO Stefano**, nato a 17.08.1960 a Montebelluna (TV) ed ivi residente in via Cal Piccole n.7, domicilio ivi dichiarato

difeso di fiducia dall'avv. Eugenio Spinelli, del Foro di Roma con studio in Roma, via Domenico Chelini, 4 e dall'Avv. Polesel Elisa del Foro di Treviso con studio in Treviso viale Montegrappa n.45;

persone sottoposte ad indagini per i seguenti fatti-reato:

CONSOLI Vincenzo e TRINCA Flavio

1) delitto p. e p. dagli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 2638, commi 1° e 3° codice civile, (ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza), perché, previo accordo ed in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- CONSOLI Vincenzo, di Amministratore Delegato nel periodo dal 29.01.2008 al 26.05.2014, di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.07.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche di fatto *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale;
- TRINCA Flavio, di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca dal 22.03.1997 al 26.04.2014, e pertanto, in qualità di legale rappresentante dell'istituto, responsabile in ordine al contenuto delle comunicazioni della Banca con gli organi istituzionali e comunque, in concreto gestendo la propria carica ed utilizzando la posizione di autorevolezza che la stessa gli conferiva a supporto costante del CONSOLI e delle sue scelte (supporto che si manifestava, tra l'altro e in più occasioni anche mediante le modalità di gestione dei C.d.A. e gli interventi effettuati in quella sede);

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza demandate alla Banca d'Italia, **indicavano falsamente nella segnalazione periodica** (ex art. 51 TUB) relativa all'ultimo trimestre 2012 (trasmessa a Banca d'Italia in data 15.03.2013) ed in quelle successive fino al 31.12.2013, un ammontare del patrimonio di vigilanza (indicato in euro 2.309 milioni al 31.12.2013) non corrispondente al reale; in particolare, omettevano di decurtare il patrimonio di vigilanza di almeno **430,8 milioni circa** di euro per effetto del valore di azioni proprie cedute a terzi previo finanziamento concesso agli acquirenti (c.d. capitale finanziato), nonché di almeno **1.131 milioni circa** di euro per effetto delle maggiori perdite su crediti (svalutazione di crediti) e di almeno **134 milioni circa** di euro per effetto di accantonamento per rischi operativi (di tal che, a fronte di un P.D.V. indicato in euro 2.309 milioni circa, il P.D.V. effettivo era di soli euro 613 milioni circa, di gran lunga inferiore ai requisiti patrimoniali obbligatori, pari a 1.138 milioni di euro); inoltre indicavano "sofferenze" per euro 2.705 milioni, a fronte di sofferenze effettive pari a euro 3.371,8 milioni.

Fatti aggravati per essere Veneto Banca s.c.p.a. una società emittente strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.L.vo n. 58/1998 (TUF).

In Montebelluna (Treviso), il 31.12.2013 nonché in epoca antecedente e prossima a tale data.

Prescrizione: 31.12.2023 (tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo: decreto fissazione udienza preliminare GUP Roma in data 25.7.2017).

CONSOLI

2) delitto p. e p. dagli artt. 81, cpv. cod. pen. e 2638, commi 1°, 2° e 3° codice civile, (**Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza**), perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato (dal 29.01.2008 al 26.05.2014), di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna, società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti e, successivamente, di Direttore Generale della medesima banca fino al 30.07.2015 e, comunque, per tutto detto periodo di *dominus* dei processi deliberativi dell'ente e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **ostacolava** le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e di CONSOB in sede di richiesta di autorizzazione e di successiva attuazione riguardante l'operazione straordinaria di aumento del capitale sociale (conclusasi con l'emissione, in data 4.8.2014, di n.13.174.342 nuove azioni ordinarie per un controvalore di euro 474.276.312), in ragione sia della indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello effettivo (inferiore di almeno 500 milioni di euro per effetto soprattutto di perdite su crediti), sia della indicazione di un ruolo neutrale da parte della banca con i clienti, mentre in realtà essa aveva posto in essere un piano di iniziative taciute all'autorità di vigilanza e rivolte a soddisfare esigenze della banca stessa (ed in particolare la raccolta di manifestazioni di interesse, "lettere di garanzia", promesse di indennizzo, il ricorso ai finanziamenti ai soci con il collocamento di

azioni di nuova emissione presso clienti di fatto finanziati dalla Banca per un ammontare di circa 95 milioni di euro, di cui 37.197 milioni di euro relativi a sottoscrizioni di azioni effettuate mediante risorse rivenienti dall'utilizzo di fidi preesistenti concessi ai clienti); operazione di aumento del capitale rispetto alla quale la Banca d'Italia esprimeva parere favorevole con nota prot. 0600708/14 in data 11/6/2014 diretta alla Consob, che la autorizzava con nota prot. n. 0053267/14 del 25.6.2014. Inoltre, il Consoli Vincenzo, a specifica richiesta della Consob, con nota in data 29 agosto 2014 **comunicava falsamente** che era "... *stata formalmente esclusa, sulla base di regole e istruzioni interne impartite alla Rete, la possibilità per le banche coinvolte nell'offerta delle azioni di concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto d'offerta...*", affermazione contraria al vero, come emerso dalle indagini e dalle verifiche ispettive successivamente svolte.

Fatti aggravati per essere Veneto Banca s.c.p.a. una società emittente strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.L.vo n. 58/1998 (TUF).

In Montebelluna (Treviso) e Roma (limitatamente alla condotta di cui al comma 2° dell'art. 2638 cod.civ.), il 29 agosto 2014 ed in epoca antecedente e prossima a tale data.

Prescrizione: 29.8.2024 (tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo: decreto fissazione udienza preliminare GUP Roma in data 25.7.2017).

CONSOLI e TRINCA

3) **delitto p e p. dagli artt. 110 c.p. e 2637 c.c. (Aggiotaggio)** perché, previo accordo ed in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- CONSOLI Vincenzo, di Amministratore Delegato (nel periodo dal 29.01.2008 al 26.05.2014), di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.7.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale;

- TRINCA Flavio, di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca dal 22.03.1997 al 26.04.2014, e pertanto, in qualità di legale rappresentante dell'istituto, responsabile in ordine al contenuto delle comunicazioni della Banca con gli organi istituzionali e comunque, in concreto gestendo la propria carica ed utilizzando la posizione di autorevolezza che la stessa gli conferiva a supporto costante del CONSOLI e delle sue scelte (supporto che si manifestava, tra l'altro e in più occasioni anche mediante le modalità di gestione dei C.d.A. e gli interventi effettuati in quella sede);

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondendo nelle comunicazioni periodiche destinate a Banca d'Italia, nei bilanci annuali e nelle informative al pubblico dati non rispondenti al vero, con particolare riferimento all'ammontare del patrimonio di vigilanza di Veneto Banca S.c.p.a., in relazione alla qualità del portafoglio crediti, alla stima del sovrapprezzo delle azioni (deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del c.d.a. ed operata sulla base di metodologie inattendibili e di una previsione di rientro di crediti del tutto incongrua rispetto alla scarsa qualità dei medesimi), nonché al superamento *degli stress test* imposti dalle autorità di vigilanza, ponevano in essere artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di Veneto Banca, strumento finanziario non quotato, o comunque ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico riponeva nella stabilità patrimoniale di Veneto Banca s.c.p.a., le cui azioni transitavano da un valore di euro 21,25 nel 2004 ad un valore di euro 40,75 nel 2013 e venivano poi valutate in sede di liquidazione dei soci in recesso (dicembre 2015) ad un valore di euro 7,3.

In Montebelluna (Treviso), dal 2013 e fino al 26.04.2014 (data in cui l'assemblea dei soci deliberava un sovrapprezzo azione pari ad euro 36.50, in ragione del quale, considerato un valore nominale di euro 3.00, il nuovo prezzo dell'azione si attestava ad euro 39.50).

26.10.2021 (tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo: decreto fissazione udienza
GUP Roma in data 25.7.2017).

CONSOLI Vincenzo, FAGIANI Mosé e BERTOLO Stefano

di delitto p. e p. dagli artt. 110 cod. pen. e 173 bis D. L.vo 58/1998 (Falso in prospetto) perché,
previo concerto ed in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- CONSOLI Vincenzo, di Amministratore Delegato in carica nel periodo dal 29.01.2008 al
26.05.2014, di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa
sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e,
successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.7.2015 e, comunque, per
tutto detto periodo anche di fatto *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative
scelte di politica gestionale;

- FAGIANI Mosé di condirettore generale e responsabile commerciale di Veneto Banca S.c.p.a.;

- BERTOLO Stefano, di responsabile della Direzione Centrale Amministrazione dal novembre
2008 fino al 14.3.2014 e, successivamente, di Dirigente Preposto;
allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (consistito nella vendita di azioni a
condizioni inique), nel prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni relativa ad un
aumento del capitale della predetta società effettuata nel periodo 26.6.2014 - 28.7.2014 (come da
documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 25.6.2014), con l'intenzione di
ingannare i destinatari del prospetto occultavano dati o notizie circa l'effettiva situazione
patrimoniale e finanziaria della società, in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari
delle informazioni (che venivano indotti ad investire in titoli azionari che avevano un valore di
molto inferiore a quello prospettato e che in breve tempo si sarebbe completamente annullato);
intento ingannatorio desumibile in particolare dal fatto che il predetto prospetto non riportava le
doverose informazioni concernenti le seguenti importanti circostanze:

a) circostanza concernente i rilievi rappresentati alla società Veneto Banca dalla Banca d'Italia con
nota del Governatore in data 6 novembre 2013, relativamente alle modalità utilizzate in precedenza
nell'ambito della procedura di determinazione del valore delle azioni, non ispirate a principi di
prudenza e non aderenti alla redditività aziendale;

b) circostanza per cui la determinazione del prezzo di offerta delle azioni era stata il risultato di un
ampio esercizio, di tipo discrezionale e "politico", del potere del Consiglio di amministrazione di
proposta all'assemblea dei soci, finalizzato a soddisfare le aspettative di costoro ed a far apparire
stabile il capitale investito, piuttosto che il corretto risultato di una procedura basata su "apposita
policy" (di tal che il valore dell'azione era stato ampiamente sopravvalutato);

c) circostanza relativa al significativo controvalore complessivo dei finanziamenti potenzialmente
correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni di Veneto Banca, concessi fino al 31 maggio 2014;

d) circostanza concernente i rilievi operati da Banca d'Italia, nel suddetto documento del 6
novembre 2013, in merito al controvalore di euro 157 milioni di finanziamenti strumentali
all'acquisto di azioni (risultante dal campionamento delle posizioni di importo più rilevante), in cui
la condizione di azionista si associava a quella di prenditore di credito;

e) circostanza concernente le specifiche criticità rilevate dalla Banca d'Italia in merito al ruolo
svolto dal direttore generale ed ex amministratore delegato Consoli Vincenzo (in relazione al quale
era stata evidenziata un'eccessiva concentrazione di poteri) ed alle carenze riscontrate nel processo
di erogazione del credito;

f) circostanza concernente l'avvenuto utilizzo del "fondo azioni proprie" (iscritto nel bilancio 2013
per euro 200 milioni) per operazioni di acquisto di azioni Veneto Banca per un importo di oltre 100
milioni di euro (come regolato in data 3 giugno 2014), utilizzo che di fatto limitava la capacità della
banca di favorire una significativa liquidità delle azioni a favore dei relativi possessori intenzionati
a vendere i propri titoli.

In Montebelluna (Treviso), il 25.6.2014 (data di pubblicazione della documentazione di cui agli artt. 90 e segg. D. L. n. 58/1988).

Prescrizione: 25.6.2020.

AVVISA

AI SENSI DELL'ART. 415 BIS C.P.P. DI AVERE CONCLUSO LE INDAGINI PRELIMINARI EFFETTUATE NEL PROCEDIMENTO PENALE SOPRAINDICATO, NON SUSCETTIBILE, ALLO STATO DI ARCHIVIAZIONE

CON AVVERTIMENTO

- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria di questo Pubblico Ministero e che colui il quale è stato sottoposto ad indagini ed i suoi difensori hanno possibilità di prendersene visione ed estrarne copia;
- che colui il quale è stato sottoposto ad indagini ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
- che, qualora entro il termine sopra indicato l'indagato non presenti istanza per essere sottoposto ad interrogatorio, il procedimento seguirà il suo corso.

DISPONE

la notificazione del presente avviso alle persone sottoposte ad indagini Consoli Vincenzo e Bertolo Stefano a mezzo di Polizia Giudiziaria nel loro domicilio dichiarato, ed agli altri indagati, elettronicamente domiciliati presso i difensori, nonché a tutti i difensori, a mezzo di posta elettronica;

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per il definitivo aggiornamento al S.I.C.P. nei termini di cui sopra, con esclusione di ogni altra e diversa iscrizione.

Treviso, li 23.1.2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Massimo De Bortoli - Sost.)